



S E N T E N Z A N . 4 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74437

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato a (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Angelita Petrucci (del foro di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alfredo Capelli n° 20 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 29 luglio 2024 (omissis) ha evidenziato di essere orfano maggiorenne di (omissis), titolare di pensione categoria IOCTPS deceduto il 14 luglio 2020; e di aver presentato, un mese dopo, istanza per l'attribuzione della pensione di reversibilità, però senza venir mai convocato dall'INPS per l'accertamento della propria condizione di inabilità totale e senza neppur ricevere alcun diniego dell'invocata pensione. Inoltre, sottolineando di

possedere gli ulteriori requisiti per l'ottenimento di quest'ultima, il (omissis) ha rilevato che il tribunale di Napoli, originariamente adito a quel fine con ricorso incardinato il 13 ottobre 2023, con sentenza n° 4365/2024 emessa dalla sezione lavoro aveva declinato la giurisdizione in favore di questa Corte.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato l'attribuzione della pensione di reversibilità a far data dal 14 luglio 2020, con il pagamento dei conseguenti ratei.

2. Con comparsa depositata il 28 ottobre 2024 si è costituito l'INPS, addossando al (omissis) l'onere di dimostrare l'esistenza del requisito fisico a cui era subordinata la pensione di reversibilità da lui invocata, così come il fatto di esser vissuto a carico del padre fino alla dipartita di lui.

3. Dopo che l'udienza del 14 novembre 2024 si era conclusa con una riserva istruttoria, quest'ultima è stata sciolta con ordinanza emessa il 24 di quello stesso mese: venendo demandata al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML) una consulenza tecnica d'ufficio al fine accertare la sussistenza di un'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro in capo a (omissis), alla data di morte del padre e, comunque, all'attualità.

Poi, il 31 marzo 2025, il CML ha prodotto la relazione preliminare, reputando il (omissis) permanentemente inabile a proficuo lavoro ad ambo le date prospettate nella suddetta ordinanza. E, in assenza di osservazioni critiche di parte, tali conclusioni sono state confermate con nota del 4 luglio di quello stesso anno.

Infine all'udienza del 3 settembre 2025 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato che, nella sentenza n° 4365/2024 (all. 5

al ricorso in riproposizione, a cui sono acclusi anche gli altri allegati di sèguito richiamati), il tribunale di Napoli si è limitato ad evidenziare come il (omissis)avesse domandato "... il riconoscimento del proprio diritto a godere del trattamento di reversibilità sulla pensione di invalidità/inabilità del padre, erogata dalla gestione pubblica dei dipendenti statali CPTS": però senza darsi pena di chiarire in qual guisa risultasse provata la tipologia di pensione di cui era titolare il *de cuius*.

Posto che il principio di non contestazione è inapplicabile, riguardo alla qualificazione giuridica di un presupposto di fatto che rilevi in tema di giurisdizione, purtuttavia il codice IOCTPS è indicato nella ricevuta di presentazione dell'istanza presentata il 14 agosto 2020 dall'odierno ricorrente (all. 7). Esattamente tale codice identifica una pensione di invalidità e di inabilità a carico della Cassa dei Trattamenti Pensionistici dipendenti dello Stato, della quale evidentemente era titolare (omissis): con conseguente giurisdizione di questa Corte pure sulla pensione di reversibilità qui domandata dal figlio Luigi.

5. Venendo al merito, il primo comma dell'art. 86 del D.P.R. n° 1092/1973 prevede che "le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento della morte ... del pensionato": a cominciare dall'inabilità a proficuo lavoro, di cui il primo comma dell'art. 82 di tale D.P.R. presuppone l'esistenza in capo all'orfano maggiorenne.

Invero le argomentate, logiche e coerenti conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio non lasciano dubbi riguardo alla sussistenza del requisito dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa: a causa di una grave patologia psichiatrica, manifestatasi da oltre un quarto di secolo prima della morte del *de cuius*. Né l'INPS ha mosso alcuna censura, riguardo a quelle conclusioni.

6. Altresì, da quella medesima relazione peritale, appare indubbio come

l'odierno ricorrente non potesse vantare alcuna autosufficienza economica alla data di morte di suo padre (omissis).

Perciò potrebbe dubitarsi soltanto di quale fosse il soggetto a cui carico vivesse, all'epoca, il figlio (omissis). Ma un simile interrogativo appare dissipato dalle due certificazioni fiscali per le annualità 2019 e 2020 (allegati 26 e 27): da ambo le quali si desume che anche la madre del (omissis), nella propria qualità di coniuge del *de cuius*, risultava a carico di quest'ultimo, almeno dal punto di vista fiscale.

7. Per altro verso è provato, grazie a due certificati storico del *de cuius* (all. 17), che la sua ultima residenza era a (omissis) Ed identica risulta esser stata anche la residenza dell'odierno ricorrente, alla data del 14 luglio 2020 in cui il padre è venuto a mancare (all. 16).

8. Conclusivamente la domanda attorea va pienamente accolta, attribuendo però al (omissis) la pensione di reversibilità soltanto nella misura del 20% sancita dal secondo comma dell'art. 22 della legge n° 903/1965: dato che appare ovvio che pure il coniuge superstite di (omissis) vanta il diritto alla reversibilità della pensione.

Inoltre, ai ratei mensili della pensione così spettante all'odierno ricorrente dal 14 luglio 2020 in poi, cioè all'indomani della morte del padre, vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto ad essi, la rivalutazione monetaria), dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al dì dell'effettivo soddisfo.

9. La fin qui evidenziata soccombenza dell'INPS, il quale oltretutto mai ha visitato l'odierno ricorrente, trae con sé la condanna a pagare a quest'ultimo le spese di lite: le quali, alla luce della durata indeterminata della pensione di reversibilità attribuita al (omissis), vanno liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA. Peraltro di

tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avvocato Angelita Petrucci, dichiaratasi antistataria nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74437, proposto da (omissis) contro l'INPS:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) alla reversibilità della pensione di cui era titolare suo padre (omissis), nella misura del 20% di quella medesima pensione e con decorrenza dal 14 luglio 2020;
- 2) condanna l'INPS a pagare al (omissis) i ratei della pensione di reversibilità di cui al punto 1 via via maturati dal 14 luglio 2020 in poi, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo sino al dì dell'effettivo soddisfo;
- 3) condanna l'INPS a pagare al (omissis) le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IIVA;
- 4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore dell'avv. Angelita Petrucci, dichiaratasi antistataria;
- 5) condanna l'INPS a pagare le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
- 6) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 12.01.2026

I l D i r e t t o r e d e l l a S e g r e t e r i a

M a u r i z i o L a n z i l l i